



Comune di Bibbiano Provincia  
di Reggio Emilia

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E  
LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE  
DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO**

Approvato con Delibera di C.C. n.5 del 04.03.2025



### **Art. 1 – Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'albo comunale delle associazioni e del volontariato, ai sensi dell'artt. 2, 39, 40 e 41 dello statuto comunale.
2. Il Comune riconosce e valorizza la funzione peculiare dell'attività delle Associazioni e delle organizzazioni di Volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile; promuove il loro autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita e per contrastare l'emarginazione.
3. Il Comune favorisce l'attività delle differenti forme associative, che spontaneamente nascono ed operano nel territorio cittadino, nel rispetto reciproco di autonomia.
4. L'Albo delle Associazioni e del Volontariato serve per facilitare la comunicazione e la collaborazione tra le associazioni stesse e il Comune.

### **Art. 2 - Istituzione dell'Albo**

1. È istituito l'Albo delle Associazioni e del Volontariato, senza fini di lucro, quali enti che perseguono una o più delle finalità di cui al successivo art. 3, operanti nell'ambito del territorio comunale.
2. L'Albo e il Regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra Amministrazione Comunale e libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.
3. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni regolarmente costituite in base alle normative vigenti in materia legate, per attività, al territorio comunale. Nello specifico, esse possono essere riconducibili ad:
  - a) associazioni di promozione sociale formalmente costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge 7.12.2000, n. 383;
  - b) organizzazioni di volontariato costituite al fine solidaristico e verso terzi, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, che fanno riferimento all'art. 3 della Legge 11.8.1991, n.266 (legge quadro sul volontariato), e alla normativa regionale di settore;
  - c) le associazioni sportive affiliate a Federazioni e/o Enti di Promozione riconosciuti da C.O.N.I.;
  - d) enti no profit o comunque appartenenti al Terzo Settore.
4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per potere accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni e del Volontariato.

### **Art.3. – Articolazioni dell'Albo in sezioni**

1. L'Albo è articolato nelle seguenti sezioni:
  - *Civile*: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;



- *Sociale*: assistenza sociale, sanità, volontariato e impegno civile;
- *Culturale*: educazione, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico locale;
- *Ricreative*: animazione ricreativa, promozione turistica, promozione del territorio;
- *Sportive*: attività, promozione ed animazione sportiva;
- *Tutela ambientale*: valorizzazione del patrimonio naturalistico.

2. Le Associazioni e le organizzazioni di Volontariato, all'atto dell'iscrizione, possono individuare una o più sezioni tematiche a cui essere iscritte.

#### **Art. 4. - Requisiti per l'iscrizione all'Albo**

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Comunale, tutte le Associazioni e le organizzazioni di Volontariato indicate al comma 3 articolo 2, in possesso alla data di presentazione della domanda dei seguenti requisiti:

- a) attività associativa svolta nell'ambito territoriale del Comune di Bibbiano da almeno 12 mesi;
- b) costituzione dell'Associazione da almeno 18 mesi;
- c) esplicita previsione, all'interno dello statuto, dell'atto costitutivo o dell'accordo istitutivo, delle seguenti indicazioni:
  - finalità dell'organismo associativo;
  - assenza di fini di lucro;
  - gratuità delle cariche associative anche rispetto alle attività svolte.

#### **Art. 5. - Modalità di iscrizione**

1. La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato è presentata al Comune, presso l'ufficio Protocollo, redatta compilando l'apposito modulo, allegato al presente regolamento compilato in ogni suo punto, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione e contenete le seguenti indicazioni:

- la denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale sigla dell'Associazione e il Codice Fiscale;
- la sede legale;
- il nominativo del rappresentante legale o referente, codice fiscale e fotocopia della carta di identità, in corso di validità;
- l'oggetto e la finalità dell'Associazione;
- la data di costituzione;
- la data di inizio dell'attività nel territorio comunale;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- l'attività prevalente per la quale l'associazione richiede l'iscrizione all'Albo Comunale.

2. Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) relazione concernente l'attività associativa svolta e quella in programma;
- d) bilancio consuntivo afferente l'ultimo esercizio finanziario utile ed approvato dall'assemblea, con indicati contributi, beni e lasciti, e lo stato patrimoniale;



3. Nel caso di fusione/aggregazione tra diverse associazioni già iscritte all'Albo comunale, ai fini dell'iscrizione della stessa all'Albo medesimo, in merito ai requisiti di cui all'art 4, comma 1, lettere a, b, c, potranno essere considerati i requisiti riguardanti le singole associazioni che compongono l'aggregazione. Tale nuova unione comporta la cancellazione delle singole associazioni dall'Albo.

4. Non possono essere iscritti:

a. i partiti politici;

b. le associazioni sindacali;

c. gli ordini professionali.

d. associazioni che promuovono ogni genere di esclusione sociale, odio razziale, o attività che si richiamano direttamente all'ideologia fascista o nazista, ai suoi linguaggi, rituali in cui si esibiscono e praticano forme di discriminazione.

#### **Art. 6 – Iscrizione**

1. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato è disposta con determinazione del Responsabile del competente servizio entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.

2. Il termine di 60 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena decadenza della domanda stessa.

3. L'iscrizione nell'Albo è considerata accolta a partire dal 60° giorno dalla presentazione della domanda, salvo che sia stata negata con atto formale, se si rileva che non sussistano le condizioni previste dall'art. 4. Tale atto sarà notificato all'Associazione interessata tramite pec.

#### **Art. 7 – Revisione periodica dell'Albo comunale**

1. Le Associazioni, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, devono comunicare obbligatoriamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di iscrizione, entro 30 giorni dalla modifica degli stessi, in carta semplice e protocollata all'ufficio competente.

2. Nel caso di inadempimento, il Responsabile della tenuta dell'Albo invita l'Associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando il termine di presentazione, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio.

3. Il Responsabile della tenuta dell'Albo provvede d'ufficio, con cadenza almeno quinquennale, alla revisione periodica dell'Albo stesso, ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione.

A tal fine le Associazioni iscritte devono produrre:

a. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono rimasti invariati, oppure in caso di modifiche, indicando quali e allegando la necessaria documentazione attestante quanto dichiarato;

b. una relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno;

c. prospetto delle cariche sociali aggiornato.



### **Art. 8 – Cancellazione dall'Albo**

1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell'Associazione.
2. La cancellazione dall'Albo può altresì essere disposta d'ufficio, con determinazione del Responsabile del competente servizio, nei seguenti casi:
  - a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
  - b) mancata produzione della documentazione richiesta di variazione dati rispetto al modulo d'iscrizione.
3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è notificato, entro 30 giorni, all'Associazione interessata.
4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

### **Art. 9 – Diritti delle Associazioni**

1. Le Associazioni iscritte all'Albo possono, su loro formale richiesta:
  - a) aderire alla consulta della Associazioni ai sensi del relativo Regolamento; l'adesione indica la disponibilità e la volontà da parte dell'associazione a sostenere un processo di coordinamento tra associazioni del territorio e l'amministrazione comunale.
  - b) essere consultate in merito alla programmazione degli interventi locali nei settori in cui esse operano;
  - c) ottenere copia degli atti comunali di particolare rilevanza programmatica, relativamente alla sezione d'appartenenza.

### **Art. 10 – Pubblicità dell'Albo**

1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.
2. L'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato, che resta depositato in permanenza presso l'Ufficio di Segreteria Comunale, può essere consultato da chiunque, secondo le norme vigenti per l'accesso ai documenti amministrativi.
3. L'Albo delle Associazioni è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente.

### **Art. 11 - Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 62 comma 4 dello Statuto Comunale il primo giorno successivo all'ultimo della seconda pubblicazione all'albo pretorio.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.



3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.